

REGOLAMENTO PER GLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR e PIANIFICATORI IUNIOR MEMBRI DI COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE Edilizie, Paesaggistiche, Urbanistiche e Giudicatrici

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Firenze detta le seguenti disposizioni ed indirizzi per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior, Pianificatori Iunior, iscritti all'Ordine di Firenze, nominati presso Commissioni tecnico-consultive nello spirito dell'art. 16 del Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior, Pianificatori Iunior, Italiani, ognuno per le rispettive competenze, che riguardo all'operato del Professionista in sede di commissione e giurie gli richiede un operato improntato «a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati».

La carica di Commissario è svolta dal Professionista nominato a norma del presente Regolamento, anche nell'interesse e in rappresentanza dell'Ordine. L'inserimento nelle liste è volontario, così come l'accettazione delle cariche e deriva da una autocandidatura con la quale il Professionista si è proposto al proprio Ordine per essere inserito in un apposito elenco di "esperti" disponibili a svolgere tale mandato, con nomina effettuata dalle Amministrazioni su segnalazione dello stesso Ordine.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento costituisce violazione di norma deontologica.

Il Consiglio dell'Ordine Architetti P.P.C. mette a disposizione via web, un *format* digitale per la compilazione del *Curriculum vitae professionale* da parte degli iscritti interessati, che avrà le caratteristiche informatiche del *data base*.

Per i Professionisti interessati sarà possibile dare la propria disponibilità a partecipare alle Commissioni Tecniche su: Area iscritti – Modifica dati personali e professionali – Dati professionali – Autorizzazioni.

Coloro che daranno la propria autorizzazione ad essere inseriti nelle terne da trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni, dovranno dichiarare di accettare le disposizioni del presente Regolamento.

Su richiesta delle singole amministrazioni verranno sorteggiati i Professionisti dal *data base* digitale, secondo criteri di disponibilità, rotazione e specifiche competenze.

CAPITOLO I

Norme deontologiche - disposizioni ed indirizzi

ART.1

DEFINIZIONE DEL RUOLO DELL'ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE MEMBRO DI COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE

Il ruolo di Commissario a qualsiasi titolo nominato comporta:

1. attività di apporto professionale alle Amministrazioni pubbliche e private al fine di offrire un contributo al lavoro di tutte le categorie tecnico-professionali in genere (dipendenti della Pubblica Amministrazione e liberi professionisti).
2. attività di rappresentanza e di tutela dei diritti della professione dell'Architetto.
3. attività di contributo socio-culturale nei riguardi della collettività in genere.
4. l'incarico di Commissario può essere accettato dall'iscritto se e solo se ritiene di avere il tempo disponibile e la possibilità di poter assolvere il compito assegnatogli con la massima serietà e coscienza, unite ad un sensibile e responsabile impegno culturale in modo tale da affermare la sua qualificante presenza in seno alla Commissione.

ART.2

DOVERI DELL'ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO IUNIOR e PIANIFICATORE IUNIOR MEMBRO DI COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE NEI RIGUARDI DEL PROPRIO ORDINE

Il Professionista iscritto all'Ordine che sia componente di qualsivoglia Commissione presso Enti Pubblici e privati è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:

1. condizione necessaria per l'inserimento nell'apposito elenco di "esperti", predisposto dal Consiglio dell'Ordine, è la comunicazione della propria disponibilità su: Area iscritti – Modifica dati personali e professionali – Dati professionali – Autorizzazioni.

2. coloro che abbiano compilato il *Curriculum vitae on line* e comunicato la propria disponibilità devono comunicare tempestivamente all'Ordine degli Architetti P.P.C. ogni variazione inerente i dati personali.
3. informare tempestivamente il Consiglio dell'Ordine Architetti P.P.C. dell'eventuale nomina in Commissioni tecnico-consultive, prima del suo insediamento, ricevuta in qualsiasi forma e da qualsiasi Ente. Il provvedimento di nomina dovrà essere tempestivamente inviato in copia all'Ordine degli Architetti P.P.C.
4. segnalare tempestivamente in forma scritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. tutti i casi di progetti firmati da tecnici, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior, Pianificatori Iunior e non, al di fuori dei limiti delle rispettive competenze.
5. partecipare alle riunioni organizzate dall'Ordine quali occasioni di dibattito e di confronto sulle esperienze e sui problemi inerenti il mandato ricevuto. Tali adunanze sono promosse al fine di creare momenti di aggiornamento e formazione oltre che per evidenziare emergenze ed eventuali criticità. Il Commissario dovrà riferire al Consiglio dell'Ordine, ogni qualvolta richiesto, sullo svolgimento dei lavori della Commissione tecnico-consultiva di cui fa parte.
6. dare comunicazione all'Ordine, contestualmente alla comunicazione di nomina, se vi siano condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
7. il Commissario eletto non potrà assumere nuovi incarichi di qualsiasi genere nell'ambito territoriale di competenza della commissione. In caso contrario si dovrà dimettere dal mandato.
8. dimettersi alla fine naturale del mandato, la cui durata dipende dai Regolamenti delle rispettive Amministrazioni, dandone tempestiva comunicazione all'Ordine.
9. non accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva. Ai fini del divieto di cui al presente comma sono equiparati all'Architetto, al Pianificatore, al Paesaggista, Conservatore, Architetti Iunior, Pianificatori Iunior, membro della Commissione ognuno per le rispettive competenze, anche i professionisti che siano con questo associati.
10. non accettare di far parte di Commissioni tecnico-consultive di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, nello stesso Comune o Ente in cui abbia ricoperto un mandato di commissario che sia terminato da meno di 5 anni.
11. non essere in carica in più di una commissione tecnico-consultiva; in via transitoria in caso di doppia nomina, si dovrà recedere da quella più recente.
12. attenersi alle disposizioni ed indirizzi che l'Ordine degli Architetti PPC dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della professione.

ART.3

NORME E ADEMPIMENTI AI QUALI L'ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO IUNIOR, PIANIFICATORE IUNIOR, MEMBRO DI COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE DEVE ATTENERSI NELLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO MANDATO

Il Professionista, una volta nominato si impegna a:

1. essere sempre presente, salvo comprovati motivi, a tutte le sedute della Commissione. E' facoltà del Consiglio dell'Ordine prendere provvedimenti di revoca e sostituzione nei confronti dei colleghi rappresentanti dell'Ordine da parte dei quali non risulti l'assidua frequenza nelle commissioni. Qualora, per validi motivi, il Professionista non possa frequentare le Commissioni, nel rispetto delle date e degli orari prestabilite, dovrà informare tempestivamente l'Ordine che provvederà alla sua sostituzione.
2. chiedere al momento della nomina copia del Regolamento Edilizio vigente e delle N.T.A. e successivi aggiornamenti.
3. controllare che tutti gli elaborati progettuali siano firmati e timbrati da un professionista, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale, secondo le proprie competenze. La stessa regola deve valere anche nei confronti di progetti presentati da Enti Pubblici o di diritto pubblico. Il Commissario è tenuto a verificare che i progetti non portino le firme congiunte di tecnico laureato e tecnico diplomato al fine di evitare che possano presentarsi gli estremi di concorso in esercizio abusivo della professione. Nel caso il commissario rilevasse la sussistenza di motivi di incompetenza professionale a termine delle leggi vigenti e secondo le direttive e delibere dell'Ordine, dovrà emettere e far verbalizzare la seguente richiesta:

"Visto il Regolamento dell'Ordine degli Architetti P.P.C. per i membri delle Commissioni tecnico-consultive della Provincia di Firenze che obbliga gli iscritti ad evidenziare e a verbalizzare la problematica delle competenze professionali, e rilevato che le opere in oggetto non sembrano rientrare nella sfera delle competenze professionali del tecnico progettista a norma del vigente regolamento della professione di >geometra R.D. 11.02.1929 n. 274< (ovvero di >ingegnere ed architetto R.D. 23.10.1925 n. 2537<), il

sottoscritto (nome e cognome) *RICHIESTE AL R.U.P. LA SOSPENSIONE DEL PARERE sul progetto presentato in attesa di chiarimenti sulle competenze professionali del firmatario del progetto e comunica che verrà inviata immediata segnalazione all'Ordine degli Architetti PPC in merito alla violazione rilevata* ”.

Ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato in forma scritta al Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C.

Il Presidente dell'Ordine e il Consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni, accertano la violazione, si impegnano a provvedere e a promuovere tutte le azioni necessarie, ivi comprese quelle giuridiche e legali del caso anche in sede di Magistratura Ordinaria, a tutela del pubblico interesse, ed a promuovere tutti i provvedimenti e le sanzioni disciplinari nei riguardi degli eventuali propri iscritti responsabili.

In merito alle competenze esclusive e specifiche dell'Architetto, del Pianificatore, del Paesaggista, del Conservatore, dell' Architetto Iunior, del Pianificatore Junior, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla "tabella A" riassuntiva di cui Allegato "A" del presente regolamento e pubblicata sul sito dell'Ordine degli Architetti PPC all'indirizzo:

<http://www.ordinearchitetti.fi.it/pagine.asp?PaginaId=40>.

In merito ai limiti di competenze di tecnici diplomati si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle più recenti sentenze di cui all'Allegato "B" pubblicato sul sito dell'Ordine degli Architetti P.P.C. allo stesso indirizzo di cui sopra.

4. verificare la completezza della documentazione di progetto al fine di una obiettiva valutazione. Il giudizio dovrà limitarsi alla qualità complessiva del progetto alle diverse scale d'intervento attraverso:

- a) attenta lettura degli elaborati presentati e imparziale analisi in merito al contesto storico, tipologico e paesaggistico in cui si inserisce il progetto;
- b) verifica della congruità e qualità della rappresentazione grafica degli elaborati progettuali presentati;
- c) rispetto della libertà compositivo-architettonica del progettista, escludendo atteggiamenti che possano pregiudicare la libertà di espressione esercitata compatibilmente con le componenti ambientali oggetto di tutela.

5. esaminare il progetto con oggettività e diligenza astenendosi dal sospendere il parere con richieste di documenti o elaborati non sostanziali.

6. motivare, in caso di giudizio negativo, il parere reso in maniera chiara ed inequivocabile.

7. formulare le motivazioni del diniego o eventuali prescrizioni esclusivamente in forma scritta.

8. controllare la regolarità di compilazione del verbale di ogni commissione, verificare che il parere verbalizzato sia chiaro e inequivocabile, esigere, in caso di pareri non espressi all'unanimità, che siano verbalizzati nominativamente i voti favorevoli, contrari e astenuti.

9. prima di apporre la firma assicurarsi che la verbalizzazione venga effettuata correttamente secondo le procedure stabilite dall'amministrazione.

10. predisporre un resoconto periodico annuale circa l'attività svolta in sede di Commissione da inviare all'Ordine degli Architetti P.P.C. entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

11. aggiornare ogni due anni il proprio *Curriculum vitae* professionale *on line* presente sul sito web dell'Ordine.

CAPITOLO II

Criteria per la designazione dei nominativi dei Professionisti da inviare alle Amministrazioni richiedenti

ART.4

CRITERI DI SELEZIONE

1. Possono far parte dei designati solo coloro che abbiano manifestato la propria disponibilità su: Area iscritti – Modifica dati personali e professionali – Dati professionali - Autorizzazioni.
2. Possono far parte dei designati solo coloro che abbiano seguito il *Corso di preparazione per l'attività di commissario*. (Dall'approvazione del presente regolamento vige un regime transitorio previsto dal successivo art.9 per cui questo articolo non è efficace).
3. Sarà motivo di preferenza il non aver mai fatto parte di commissioni consultive. Al fine di garantire criteri di selezione secondo il principio della rotazione, nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine individui un numero di candidati maggiore a quanto richiesto, dovrà essere data preferenza al candidato che abbia partecipato al minor numero di commissioni consultive ed in seconda istanza, al candidato che via abbia partecipato da più tempo.
4. Saranno motivi di preferenza l'aver frequentato seminari e/o corsi di aggiornamento, organizzati dall'Ordine Professionale e/o la competenza professionale desumibile dal curriculum.
5. Sarà motivo di preferenza il non essere residente nel Comune di pertinenza della Commissione.

ART. 5

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Non possono essere designati:

1. i dipendenti della Amministrazione di competenza della Commissione, ovvero gli iscritti che ricoprano cariche amministrative in ambito provinciale, i dipendenti di uffici tecnici pubblici in ambito provinciale, ovvero i professionisti che abbiano collaborato o collaborino alla redazione degli strumenti urbanistici della amministrazione comunale di competenza della Commissione stessa.
2. i Professionisti che a qualsiasi titolo abbiano subito un provvedimento disciplinare di sospensione da parte del Consiglio dell'Ordine.
3. i Professionisti che non risultano in regola con il pagamento della quota di iscrizione.
4. (abrogato con D.C.O. del 17/12/2013)
5. I Consiglieri dell'Ordine Professionale.
6. i Professionisti iscritti che hanno in atto rapporti di collaborazione nota e continuativa con uno dei membri uscenti dalla Commissione consultiva.
7. i Professionisti iscritti che fanno già parte, a qualsiasi titolo nominati, di commissioni tecnico-consultive o che vi abbiano fatto parte da meno di 5 anni.
8. i Professionisti iscritti che sono in condizione di incompatibilità con riferimento alle Norme Deontologiche vigenti.

ART. 6

UDITORI

L'Ordine degli Architetti P.P.C. favorisce l'affiancamento nelle commissioni di giovani iscritti ad iscritti di maturata esperienza e/o specialisti in materia all'interno delle Commissioni.

A tal fine verranno selezionati degli Uditori che verranno proposti dall'Ordine alle Amministrazioni a cadenza annuale fra i giovani iscritti (con meno di 5 anni di anzianità di iscrizione) che si renderanno disponibili e che ne avranno fatto richiesta su: Area iscritti – Modifica dati personali e professionali – Dati professionali - Autorizzazioni.

CAPITOLO III

Sanzioni e deroghe

ART.7

SANZIONI

1. La mancata ottemperanza delle Norme del presente Regolamento comporta l'esclusione per due anni dagli elenchi, salvo maggiori sanzioni e provvedimenti disciplinari che il Consiglio vorrà deliberare ai sensi delle Norme di Deontologia Professionale.
2. il Professionista nominato in una Commissione tecnico-consultiva in rappresentanza dell'Ordine che dichiara la propria impossibilità a far parte, oppure a terminare il mandato senza adeguata giustificazione, è escluso per una durata di due anni dalla possibilità di essere

sorteggiato e inserito nei nominativi da proporre alle amministrazioni.

3. il mancato aggiornamento del curriculum professionale nei termini di cui all'art.3 comma 11, comporta l'esclusione automatica dagli stessi elenchi fino a quando l'aggiornamento non sarà avvenuto.

ART.8

DEROGHE

1. Nel caso si verificano particolari esigenze e situazioni di urgenza, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di derogare al presente regolamento, motivandone adeguatamente le ragioni.

2. Il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare le eventuali richieste di esonero dall'inserimento nei nominativi, da parte degli iscritti sorteggiati, purché adeguatamente motivate.

CAP. IV

Disposizioni transitorie e finali

art. 9

NORME TRANSITORIE

1. Entro il 30 settembre 2011 verrà attivato il corso di formazione obbligatorio per i Commissari nominati dall'Ordine.

2. In via transitoria i vecchi elenchi manterranno la loro efficacia. Decorso il termine di sei mesi dall'attivazione del corso, i vecchi elenchi verranno azzerati e sostituiti con i nuovi elenchi formati a cura della segreteria dell'Ordine secondo le disposizioni del nuovo regolamento.

art. 10

ABROGAZIONI

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le deliberazioni ed i regolamenti approvati dai precedenti Consigli dell'Ordine in materia di nomine.

art. 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 30 aprile 2011. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito www.ordinearchitetti.fi.it

Firenze, 21 marzo 2011

Aggiornato il 27/02/2012 con Delibera del Consiglio dell'Ordine APPC di Firenze

Aggiornato il 17/12/2012 con Delibera del Consiglio dell'Ordine APPC di Firenze

Aggiornato il 17/12/2013 con Delibera del Consiglio dell'Ordine APPC di Firenze

Aggiornato il 14/09/2015 con Delibera del Consiglio dell'Ordine APPC di Firenze